



INFORMATIVO SULLE PRINCIPALI CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Tutti i partecipanti ai nostri viaggi sono automaticamente assicurati con una specifica polizza di assicurazione da noi stipulata con AXA Assistance, compagnia specializzata in coperture assicurative del turismo. **SALVO DIVERSA INDICAZIONE NELLA SPECIFICA RIPORTATA NEL SINGOLO PROGRAMMA.** La polizza è depositata presso Sondrio Turistica UNITOUR S.r.l. Le garanzie considerate dalla polizza sono "Assistenza e spese mediche in viaggio", "Bagaglio", "responsabilità civile" e "infortuni". Le relative condizioni sono contenute integralmente nel Certificato di Assicurazione che sarà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio, prima della partenza.

ASSISTENZA E SPESE MEDICHE IN VIAGGIO (sintesi della garanzia)

- Consulto medico telefonico
- Invio di un medico o di ambulanza in caso di urgenza (valido solo in Italia)
- Segnalazione di un medico specialista (all'estero)

- Trasferimento - rientro sanitario
- Rientro sanitario organizzato
- Invio medicinali urgenti
- Pagamento delle spese mediche, farmaceutiche e ospedaliere sino a € 5000,00 per viaggi in Italia / Europa € 10000,00 per viaggi all'estero (resto del mondo/ Mondo).
- € 30000,00 per viaggi all'estero (Federazione Russa). I rimborsi verranno effettuati con l'applicazione di una franchigia di € 50,00 per sinistro. Per il solo caso di ricovero ospedaliero è indispensabile il preventivo contatto con la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24
- Rientro contemporaneo dei familiari o compagni di viaggio
- Rientro di un minore
- Rientro anticipato in seguito a decesso di un familiare in Italia
- Viaggio A/R di un familiare e relativo soggiorno per assistere l'Assicurato ricoverato in ospedale
- Pagamento delle spese di prolungamento soggiorno per malattia o infortunio
- Rientro dell'Assicurato convalescente
- Reperimento e invio di medicinali urgenti
- Trasmissione di messaggi urgenti
- Protezione carte di credito in caso di furto o smarrimento

- Rientro/rimpatrio della salma
- Anticipo di denaro per comprovata necessità sino a € 2.000,00
- Anticipo cauzione penale sino a € 10.000,00
- BAGAGLIO (sintesi della garanzia)**
- Sino a € 400,00 per viaggi in Italia
- Sino a € 800,00 per viaggi all'estero
- La copertura è operante per i danni derivanti da: furto, scippo, rapina, incendio e mancata riconsegna da parte del vettore aereo del bagaglio personale.
- In eccedenza ai capitali di cui sopra e sino al limite di € 200,00 verranno rimborsati gli acquisti di emergenza in seguito a furto o ritardata consegna da parte del vettore aereo di oltre 12 ore dall'arrivo.
- I partecipanti sono tenuti a prendere conoscenza della copertura assicurativa le cui condizioni sono riportate dettagliatamente sul Certificato di Assicurazione, che sarà consegnato unitamente agli altri documenti di viaggio.
- Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a: **INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.** (Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Liquidazione Travel)
- Via B. Alimena, 111 - 00173 - Roma**

- Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie dell'Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione. Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/6/2003 (c. d. Privacy) informiamo che i dati personali degli Assicurati verranno trattati esclusivamente per le finalità di questo specifico rapporto assicurativo.

OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI RICHIESTA DI ASSISTENZA

L'Assicurato, o chi agisce in sua vece, in caso di richiesta di Assistenza o di Spese Mediche in Viaggio conseguenti a ricovero ospedaliero, deve contattare immediatamente la Centrale Operativa 24 su 24 al numero telefonico

+39 06 42 115 840

Dovrà qualificarsi come "Sinferie Viaggi - Sondrio Turistica Unitour" con la polizza n. 32258

GARANZIA ANNULLAMENTO

ARTICOLO 1

La Garanzia annullamento copre le penali di annullamento sino al giorno prima della partenza dovute per contratto dal Garante all'Organizzazione del Viaggio o al Vettore, nonché previste da un regolamento redatto in conformità a leggi regionali e/o internazionali, se il viaggio e/o la locazione prenotati non possono essere iniziati in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:

- 1.1 - Malattia grave improvvisa, infortunio grave o decesso del Garante, del coniuge o del convivente, di figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore
- 1.2 - Malattia grave improvvisa con ricovero ospedaliero o decesso dei nonni di Garante minorenni
- 1.3 - Nel caso di iscrizione contemporanea di due persone al medesimo viaggio, malattia, infortunio o decesso della persona iscritta contemporaneamente, e con la quale doveva partecipare al viaggio
- 1.4 - Infortunio con ricovero ospedaliero o decesso del cognato/a del Garante
- 1.5 - Malattia, infortunio o decesso del Socio/Contitolare dell'Azienda o studio associato del Garante
- 1.6 - Danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o calamità naturali, che colpiscano i beni immobili del Garante o i locali dove questi svolge la sua attività commerciale, professionale o industriale e impongano la sua presenza. Impossibilità di raggiungere il luogo

di partenza o locazione, dal luogo di residenza, a seguito di calamità naturali verificatesi nel luogo di residenza

- 1.7 - Intimazione a comparire davanti l'Autorità Giudiziaria quale testimone o convocazione a far parte di una giuria popolare, notificata al Garante in un momento successivo all'iscrizione al viaggio
- 1.8 - Convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di adozione di un minore. Con riferimento ai punti indicati sub. 1.1, 1.2, 1.3 si precisa che, tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti all'iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo o cronico. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza, purché questa sia iniziata dopo la prenotazione del viaggio.

ARTICOLO 2 - LIMITAZIONE

Relativamente ai pacchetti turistici pubblicati, su rimborso verrà applicata una franchigia fissa del 10% a carico del Garante, la quale verrà calcolata sull'importo totale del Viaggio e/o Pacchetto Turistico. Per quanto riguarda i soggiorni balneari in Riviera Adriatica e Ligure verrà applicata una franchigia pari ad € 25,00 a persona.

ARTICOLO 3 - ESCLUSIONI

- 3.1 - Dalla garanzia annullamento sono esclusi gli infortuni e le malattie preesistenti all'iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto nell'ultimo

capoverso dell'art. 1), come pure le malattie croniche, le malattie neuropsichiatriche, nervose, mentali e psicosomatiche; sono escluse le patologie dovute ad abuso di alcolici. È escluso lo stato di gravidanza. Sono inoltre escluse dalla garanzia problemi insorti a persone di età superiore agli 85 anni a cui non compete la qualifica di garantito.

- 3.2 - Sono sempre escluse dalla garanzia le rinunce dovute a motivi professionali
- 3.3 - Qualora il Garante si iscriva assieme a due o più persone, non familiari, quale componente di un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, non è considerata motivo valido per il risarcimento la rinuncia delle persone iscritte contemporaneamente, salvo che si tratti di una di quelle persone indicate all'art. 1.1 e 1.2, che abbia rinunciato al viaggio per una delle ragioni ivi pure specificate. Per i casi previsti agli art. 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.8 il rimborso verrà preso in considerazione solo per il garantito direttamente coinvolto
- 3.4 - Fermo restando quanto disposto alle altre limitazioni del presente articolo, qualora il viaggio o la locazione vengano annullati in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi previsti all'art. 1, l'Agenzia rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato, purché non superi a quelle effettivamente applicate (art. 1914 C.C.), pertanto, la maggior penale addebitata rimarrà a carico del Garante.

- 3.5 - In ogni caso, ai fini della validità ed operatività della presente garanzia, saranno accettate e/o ritenute valide esclusivamente le comunicazioni inviate via posta o via E-mail, che giungano all'agenzia di viaggi Sondrio Turistica Unitour S.r.l. "Agenzia Viaggi Sinferie", entro 48 ore prima della partenza. Pertanto, eventuali comunicazioni che dovessero pervenire dopo tale termine non saranno ritenute valide.

N.B.: In caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici designati di effettuare un controllo medico.

COMUNICAZIONE DI ANNULLAMENTO

In caso di annullamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3.5, è obbligatorio avvisare immediatamente l'Agenzia di Viaggi dove è stata prenotata la vacanza, e comunque scrivere, entro e non oltre 5 giorni, dal verificarsi di uno degli eventi di cui all'art.1, all'Organizzatore SONDRIO TURISTICA UNITOUR S.r.l. "AGENZIA VIAGGI SINFERIE" Fax 0342/214800 oppure 0342/601026 a mezzo posta con raccomandata/ricevuta di ritorno o via E-mail a info@sinferie.it. Eventuali comunicazioni che dovessero pervenire oltre 5 giorni dal verificarsi dell'evento non saranno ritenute valide, e comporteranno la non operatività della presente garanzia. Il Garante dovrà fornire tutte le informazioni e mettere a disposizione tutti i documenti giustificativi che gli verranno richiesti, a dimostrazione della veridicità di quanto comunicato.

SCHEDA TECNICA

Organizzazione tecnica: Sinferie della Sondrio Turistica Unitour S.r.l.

Autorizzazione Regione Lombardia decreto nr. 355 del 12/03/1991.

Ai sensi dell'art. 20 del D. L. vo n. 111 del 17/03/1995, Sinferie della Sondrio Turistica Unitour S.r.l. è assicurata per i danni arrecati ai consumatori a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni dedotte a contratto che le sia imputabile ai sensi di legge (cfr. spec. D.L. vo 111/1995 e L. 1084/1977) con polizza Navale Ass.ni S.p.A. n. 4050556 per un massimale di € 2.065.827,60. A maggior tutela del consumatore Sinferie della Sondrio Turistica Unitour S.r.l. ha inoltre stipulato con la medesima Compagnia di Assicurazioni la polizza n. 4110398R con la quale il massimale viene elevato a € 31.500,00. **I nostri programmi sono basati su orari, cambi, tariffe dei trasporti, tasse aeroportuali e di soggiorno e costi dei servizi a terra in vigore al 01/01/2020. L'eventuale variazione di prezzo sarà applicata sull'85% del valore del pacchetto turistico.** Il presente catalogo è stato redatto conformemente alle disposizioni contenute nella legge della Regione Lombardia n. 27 del 16/09/1996.

La validità del presente catalogo va dal 01/01/2020 al 31/12/2020. Eventuali modifiche nel costo delle tariffe aeree, del carburante, dei diritti e delle tasse

aeroportuali e portuali, delle aliquote fiscali e del cambio di tasso applicato comporteranno, sino a 20 giorni prima della partenza, una revisione delle quote di partecipazione (ex Art. 11 d. lgs. 111/95; art. 6 delle condizioni generali). Per le variazioni di prezzo relative a nuovi contratti ed a contratti già stipulati si farà riferimento: 1 ai cambiamenti delle tariffe e del costo del carburante così come comunicati dai vettori; 2 ai cambiamenti ed agli incrementi di diritti e tasse come comunicati dalle autorità competenti; 3 alle oscillazioni valutarie con incidenza sul 75% del prezzo del pacchetto turistico e sul 85% del prezzo in caso di contratto di compravendita di soli servizi a terra.

PENALI IN CASO DI RECESSO DEL CONSUMATORE

Al consumatore che receda dal contratto relativo a pacchetti turistici con voli di linea a tariffa speciale o ITC noleggiati o speciali prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma dell'art. 7, verrà addebitato al netto dell'acconto versato di cui all'art. 5/1° comma l'importo della penale seguente misura:

- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza
- 30% della quota di partecipazione da 29 a 20 giorni di calendario prima della partenza
- 50% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni di calendario prima della partenza

- 75% della quota di partecipazione da 9 a 4 giorni di calendario prima della partenza
- 100% della quota dopo tali termini

RIPROTEZIONI

Nell'eventualità che per qualsiasi motivo l'albergo accetti e riconfermi un numero maggiore di prenotazioni rispetto alla propria reale disponibilità (overbooking), lo stesso deve provvedere alla riprotezione dei clienti con una sistemazione adeguata di pari o superiore livello ed ubicata se possibile, nella medesima zona.

AVVE RTENZA IMPORTANTE

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 16 della L. 269/98. La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stessi sono commessi all'estero. Privacy. Si informa che tutti i dati personali verranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni della legge 675/1996 e che il trattamento dei dati personali è diretto all'espletamento da parte della Società delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. I dati personali in ogni caso non saranno trasmessi ai terzi e in ogni momento potranno essere cancellati a richiesta del consumatore.

ESCURSIONI IN LOCO

Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in loco e non ricomprese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee all'oggetto del relativo contratto stipulato da Sinferie della Sondrio Turistica Unitour S.r.l. nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Sinferie della Sondrio Turistica Unitour S.r.l. né a titolo di organizzatore né di intermediatore di servizi anche nell'eventualità che, a titolo di cortesia, residenti, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni, tassa di soggiorno

Sono escluse da tutte le quote indicate eventuali tasse di soggiorno

ATTENZIONE - Al fine di evitare spiacevoli incomprensioni a causa di eventuali errori o refusi tipografici, vi preghiamo di verificare in agenzia o per telefono la validità delle offerte e delle proposte contenute in questo catalogo nel momento in cui deciderete per la prenotazione.

SINFERIE non è responsabile di eventuali operativi aerei disagiati, di cambi di orario dei voli, anche comunicati all'ultimo momento, e degli adeguamenti carburante e costi trasporto aereo.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

1. FONTI LEGISLATIVE

La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata - Sino alla sua abrogazione ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. N. 79 del 23 maggio 2011 (il "Codice del Turismo") - dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 - in quanto applicabile - nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.

2. REGIME AMMINISTRATIVO

L'organizzatore e l'intermediario del pacchetto turistico, cui il turista si rivolge, devono essere abilitati all'esecuzione delle rispettive attività in base alla normativa amministrativa applicabile, anche regionale. Ai sensi dell'art. 18, comma VI, del Cod. Tur., l'uso nella ragione o denominazione sociale delle parole "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "mediatore di viaggio" ovvero altre parole e locuzioni, anche in lingua straniera, di natura similare, è consentito esclusivamente alle imprese abilitate di cui al primo comma.

3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente contratto si intende per:

- organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione;
- intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
- l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfatti tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.

4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

La nozione di pacchetto turistico è la seguente: "I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario:

- trasporto;
- alloggio;
- servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'art. 36 che costituiscono per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del "pacchetto turistico" (art. 34 Cod. Tur.).

Il turista ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (redatto ai sensi e con le modalità di cui all'art. 35 Cod. Tur.). Il contratto costituisce titolo per accedere al Fondo di garanzia di cui al successivo art. 21.

5. INFORMAZIONI AL TURISTA-SCHEDA TECNICA

L'organizzatore predispone in catalogo o nel programma fuori catalogo - anche su supporto elettronico o per via telematica - una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori della scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono: estremi dell'autorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. o S.C.I.A. dell'organizzatore; estremi della polizza assicurativa di responsabilità civile; periodo di validità del catalogo o del programma fuori catalogo; modalità e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 39 Cod. Tur.); parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 40 Cod. Tur.). L'organizzatore inserirà altresì nella scheda tecnica eventuali ulteriori condizioni particolari. Al momento della conclusione del contratto l'organizzatore inoltre informerà i passeggeri circa l'identità del/i vettore/i effettivo/i, fermo quanto previsto dall'art. 11 del Reg. CE 2111/2005, e della sua/loro eventuale inclusione nella cd. "black list" prevista dal medesimo Regolamento.

6. PRENOTAZIONI

La proposta di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia. L'accettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista presso l'agenzia di viaggi intermediaria. L'organizzatore fornirà prima della partenza le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, come previsto dall'art. 37, comma 2 Cod. Tur. Ai sensi dell'art. 32, comma 2 Cod. Tur., nel caso di contratti conclusi a distanza al di fuori dei locali commerciali (comersiperventamente definiti dagli artt. 50 e 45 del D. Lgs. 206/2005), l'organizzatore si riserva di comunicare per iscritto l'inesistenza del diritto di recesso previsto dagli artt. 64 e ss. Del D. Lgs. 206/2005.

7. PAGAMENTI

La misura dell'acconto, sino ad un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare all'atto della prenotazione ovvero all'atto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrà essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dall'opuscolo o da quanto altro, il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce

clausola risolutiva espressa tale da determinarne, da parte dell'agenzia intermediaria e/o dell'organizzatore la risoluzione di diritto.

8. PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato sino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:

- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di attraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; -tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

9. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Prima della partenza l'organizzatore o l'intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il turista potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell'offerta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dell'articolo 10. Il turista può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato. Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del turista del pacchetto turistico alternativo offerto, l'organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al turista il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall'organizzatore, tramite l'agente di viaggio. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il turista sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall'art. 10, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

10. RECESSO DEL TURISTA

Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:

- aumento del prezzo di cui al precedente art.8 in misura eccedente il 10%;
- modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza non accettata dal turista. Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto:
 - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell'eccezione di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
 - alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzatore si intende accettata. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, o nel caso previsto dall'art. 7, comma 2, saranno addebitati - indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 7 comma 1 - il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, l'eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi. Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L'organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del turista, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal turista per comprovati e giustificati motivi, l'organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o altrove luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate sino al momento del rientro anticipato.

12. SOSTITUZIONI

Il turista rinunciario può farsi sostituire da altra persona sempre che:

- l'organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
- il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
- i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
- il sostituto rimborsi all'organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

13. OBBLIGHI DEI TURISTI

Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate alla data di stampa del catalogo - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l'espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificare l'aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiare Sicuri.it) ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandosi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata all'intermediario all'organizzatore. I consumatori dovranno informare l'intermediario o l'organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l'utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I consumatori dovranno inoltre attenersi all'osservanza dell'eregole dinormale prudenza e diligenza, a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Il turista è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione. Il turista è sempre tenuto ad informare l'intermediario e l'organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc...) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espressioni e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del turista.

15. REGIME DI RESPONSABILITÀ

L'organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l'evento è derivato da fatto del turista (vi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. L'intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile

esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l'esonero di cui all'art. 46 Cod. Tur.

16. LIMITI DEL RISARCIMENTO

I risarcimenti di cui agli artt. 44,45 e 47 del Cod. Tur. E relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V., dalle convenzioni internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché degli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

17. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al turista secondo il criterio di diligenza professionale con esclusivo riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L'organizzatore e l'intermediario sono esonerati dalle rispettive responsabilità (artt. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali), quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al turista o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

18. RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell'art. 1227 c.c. Il turista dovrà altresì - a pena di decadenza - sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata con, avviso di ricevimento, all'organizzatore o all'intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza.

19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.

20. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI

Al sensi e con gli effetti di cui all'art. 67 Cod. Tur. L'organizzatore potrà proporre al turista -a catalogo, sul proprio sito o in altre forme -modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l'organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

21. FONDO DI GARANZIA (art. 51 Cod. Tur.)

I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, è assistito dalla garanzia riportata in testata del presente contratto per il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell'Agente di viaggi intermediario o dell'organizzatore, ai sensi di quanto previsto dal I o III comma dell'art. 50 Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79.

ADDENDUM CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE

I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle parti patuiti specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO

A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relative al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.). Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 38/2006. La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la il rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere pornografia minorile, anche se commessi all'estero.